



COMUNE DI LORSICA

Regolamento Comunale per la tutela ed il benessere degli animali

TITOLO I

Art. 1 Oggetto del Regolamento.

Il presente Regolamento ha lo scopo di promuovere la salute pubblica, la tutela dell'ambiente con particolare riguardo alla componente faunistica, la tutela e il benessere degli animali, favorendone la corretta convivenza con l'uomo.

A tal fine la Civica Amministrazione:

- promuove l'informazione e sensibilizzazione della cittadinanza attraverso campagne educative e pubblicazioni intese ad aumentare la conoscenza degli animali urbanizzati e delle loro abitudini per una giusta convivenza fra uomo e fauna urbana;
- favorisce la presenza della fauna selvatica stanziale o in stazionamento nel territorio comunale, attraverso campagne informative alla cittadinanza e attraverso la riqualificazione e il miglioramento dei biotopi di tali specie collaborando con gli Enti istituzionalmente preposti alla gestione della fauna selvatica.

Art. 2 Linee di programmazione per la salvaguardia dei rapporti uomo/animali.

La Civica Amministrazione, allo scopo di favorire il mantenimento del rapporto affettivo uomo - animale e di adeguate condizioni igienico - sanitarie e di benessere degli animali, promuove, a favore delle fasce disagiate di cittadini che detengono animali d'affezione, iniziative volte a fornire un supporto operativo e tecnico, con l'erogazione di mangime o altro materiale anche sanitario, ovvero ad agevolare il ricorso ad interventi sanitari, attraverso la stipula di convenzioni con personale specializzato.

Art. 3 Divieti generali.

E' fatto assoluto divieto a chiunque e a qualunque titolo:

- 1) di abbandonare cani , gatti e qualsiasi altro animale;
- 2) di mettere in atto comportamenti lesivi nei confronti degli animali , sottoporli ad eccessivi sforzi e fatiche, a rigori climatici ingiustificati per l'impiego, la specie, l'età o per natura valutata secondo le loro caratteristiche etologiche e comportamentali di ogni singola specie ;
- 3) di addestrare cani od altri animali ricorrendo a violenze fisiche e/o comportamentali e all'utilizzo di mezzi dolorosi. Sono tassativamente vietate le lotte tra animali sotto qualsiasi forma;
- 4) di separare i cuccioli dalla madre prima di 60 giorni;

- 5) di catturare animali randagi e/o vaganti se non per motivi di Polizia Veterinaria o per scopi protezionistici nei limiti e con i modi previsti dalla vigente normativa e dal presente Regolamento;
- 6) di detenere l'animale in carenti condizioni igienico-sanitarie o in maniera difforme alle singole esigenze di ogni specie, sia in caso di possesso che in caso di custodia anche temporanea. Ogni animale dovrà essere accudito e curato secondo le necessità tipiche della specie;
- 7) di intraprendere o promuovere forme di gioco, lotterie o intrattenimenti anche in occasione di fiere, mercati o spettacoli viaggianti, sagre, feste, le mostre, ecc... la cui vincita sia costituita da animali e comunque di regalare animali a qualsiasi titolo.
- 8) di trasportare animali in condizioni o mezzi tali da procurare loro, anche potenzialmente, sofferenze, ferite o danni fisici anche temporanei. I mezzi di trasporto e gli imballaggi devono essere tali da proteggere gli animali da intemperie o lesioni, consentire un'adeguata ventilazione e ricambio d'aria. Deve essere assicurato l'adeguato apporto idrico in base alle esigenze delle specie trasportate. Tali norme devono essere applicate anche in caso di trasporto degli animali per avviarli alla macellazione.
- 9) di catturare, uccidere, disturbare e allontanare forzatamente le specie aviarie ivi compreso distruggere i siti di nidificazione durante il periodo della riproduzione e del successivo svezzamento, ovvero porre in atto qualsiasi forma di maltrattamento ambientale.

Art. 4 Collaborazione con Enti ed Associazioni e adempimenti istituzionali.

Allo scopo di perseguire gli obiettivi di cui al presente regolamento la Civica Amministrazione:

- promuove forme di collaborazione con tutti gli altri Enti che istituzionalmente perseguono finalità rientranti nell'ambito della materia oggetto del presente regolamento e con le Associazioni di volontariato, zoofile amatoriali, con le Associazioni Ambientaliste, con l'Ordine dei Medici -Veterinari, con le Associazioni di volontariato per il Soccorso Animale, per i grandi temi e per i singoli aspetti legati a problematiche specifiche territoriali;
- promuove, inoltre, programmi di tutela degli animali, nell'interesse dell'igiene pubblica, con particolare attenzione:
 - a) al benessere degli animali sinantropici domestici da reddito, domestici da compagnia, esotici viventi in ambiente domestico e presso i commercianti di animali, animali selvatici presenti nel territorio comunale;
 - b) al benessere animale nell'ambito di circhi, zoo, acquari, laboratori, allevamenti, trasporti, mattatoi, esercizi commerciali, abitazioni private.

In particolare la Civica Amministrazione:

- garantisce il ricovero, custodia e mantenimento degli animali delle strutture ricettive civiche e/ o convenzionate;
- effettua, attraverso le strutture preposte, gli interventi finalizzati alla protezione degli animali nell'ambito cittadino;
- promuove campagne di sensibilizzazione per combattere il randagismo;
- favorisce la divulgazione alla cittadinanza delle informazioni, anche attraverso la realizzazione di iniziative volte alla formazione ed aggiornamento in collaborazione con gli Enti e/o Amministrazioni pubbliche istituzionalmente preposte all'educazione;
- promuove e coordina programmi di intervento in collaborazione con altri Enti Pubblici e/o Privati;
- promuove studi e ricerche sulla vita animale;
- predispone progetti per la tutela degli animali viventi sul territorio;
- promuove programmi di studio e contenimento delle popolazioni Pest, compresi gli artropodi anche in collaborazione con altre Amministrazioni Pubbliche e/o Istituti di ricerca;

TITOLO II

CAPO I

Art. 5 Detenzione nelle abitazioni di animali domestici.

Nelle abitazioni urbane è consentita la detenzione di animali d'affezione nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti e senza pregiudizio per il benessere etologico dell'animale.

Gli alloggiamenti devono avere caratteristiche tali da garantire condizioni igieniche di detenzione adeguate in relazione alla salute delle persone e degli animali.

I detentori devono comunque assicurare che gli animali non provochino inconvenienti igienico – sanitari e non rechino molestia al vicinato.

Art. 6 Detenzione di animali da cortile.

Può essere consentita, con l'assenso del proprietario del terreno o dell'appartamento ove trattasi di inquilino, la tenuta di piccoli animali da cortile nei giardini e simili, e, sui terrazzi, di colombi viaggiatori, previa autorizzazione sanitaria rilasciata dall'Ufficio Comunale preposto, su istruttoria della A.USL - Servizio Veterinario che dovrà accertare i requisiti dell'ubicazione, dei mezzi destinati alla detenzione e delle condizioni igieniche.

In caso di detenzione di colombi viaggiatori dovrà essere inoltrata domanda alla Prefettura corredata dall'autorizzazione sanitaria ottenuta, per gli atti conseguenti di spettanza di detto Ente.

Art. 7 Obbligo degli allevatori o possessori di cani a scopo commercio.

Fermo restando l'obbligo di garantire il benessere degli animali e di rispettare la normativa vigente, gli allevatori di cani o i possessori di cani a scopo di commercio hanno l'obbligo di consegnare una copia conforme del registro di carico e scarico dei movimenti dei cani allevati e/o venduti, semestralmente, al Civico Ufficio preposto alla gestione della fauna, ai fini di un costante monitoraggio della presenza di cani sul territorio urbano.

Gli allevatori amatoriali di cani dovranno cedere gli animali rilasciando all'interessato certificato attestante il buono stato di salute dell'animale. Copia di tale certificato dovrà essere conservato per almeno due anni presso l'allevatore amatoriale per gli eventuali controlli espletati dagli Organi di vigilanza.

Gli allevatori, anche quelli amatoriali, dovranno impedire la proliferazione nel caso di malformazioni o malattie genetiche a carattere conclamato trasmissibili alle cucciolate.

Art. 8 Buona tenuta.

Il possessore deve assicurare la buona tenuta dell'animale.

Il privato cittadino, possessore dell'animale e le Associazioni Animaliste che abbiano in affido gli animali devono inoltre impegnarsi a:

1. impedire la proliferazione se non di fronte alla certezza di collocare la cucciolata;
2. sterilizzare i felini che lascino vagare sul territorio;
3. I possessori o detentori, a qualsiasi titolo, di cani o altri animali devono denunciare ogni caso di morsicatura immediatamente al Servizio Veterinario dell'Azienda Unità Sanitaria Locale, in ottemperanza al combinato disposto degli artt. 86 - 87 del D.P.R.320/1954;
5. Gli animali morsicatori di persone o di altri animali devono essere isolati e tenuti in osservazione per 10 giorni al Civico Canile, nel rispetto di quanto previsto dall'art.29 comma 3 del presente Regolamento.

Art. 9 Ritrovamento di cani ed altri animali domestici d'affezione.

I cani vaganti regolarmente tatuati, ovvero non tatuati ma dei quali sia possibile identificare il proprietario o possessore, sono catturati a cura del Servizio Veterinario dell'A.USL e sono restituiti al proprietario o possessore dietro pagamento delle spese di mantenimento e cura alla Civica Amministrazione.

I cani di cui venga rifiutata la restituzione o non reclamati entro 60 giorni dalla cattura, possono, previo espletamento dei controlli sanitari, essere ceduti a privati che diano, a giudizio del responsabile della struttura di ricovero, sufficienti garanzie di buon trattamento o ad Associazioni di volontariato animalista e per la protezione degli animali, ovvero essere ceduti in affidamento temporaneo alle Associazioni di protezione animale, cooperative zoofile e/o Enti pubblici e/o privati che perseguano statutariamente principi di protezione zoofila e che possano mantenere gli animali in condizioni tali da garantirne il benessere etologico, sanitario e fisiologico.

Il cittadino che ritrova un qualsiasi altro animale è tenuto a darne comunicazione alla struttura comunale preposta che ne darà apposita comunicazione mediante l'affissione del ritrovamento per tre domeniche consecutive. Decorso 20 giorni senza che il proprietario abbia reclamato l'animale, potrà essere autorizzata, ove necessari, la detenzione del medesimo a favore di colui che lo ha ritrovato .

Gli animali non possono essere dati in affido, anche temporaneo, o adozione a coloro che abbiano riportato condanne per maltrattamenti ad animali.

Art. 10 Conduzione dei cani ed altri animali in luoghi aperti al pubblico.

Nelle piazze, vie e in tutti gli altri luoghi soggetti all'uso pubblico, i cani vanno tenuti al guinzaglio e per i cani d'indole mordace anche muniti di idonea museruola.

Tutti gli altri animali possono essere condotti nei luoghi di cui al precedente comma se muniti di idonei accorgimenti diretti ad evitare pericolo o intralcio alla circolazione, ovvero molestia alle persone e purché siano rispettate le condizioni di benessere etologico degli animali stessi.

E' vietato l'ingresso dei cani negli spazi espressamente riservati al gioco dei bambini e negli spazi annessi alle scuole a ciò adibiti.

In tutti gli spazi devono comunque essere rimosse, da parte dei proprietari degli animali, le deiezioni solide e pulito lo spazio lordato dai medesimi.

Art. 11 Museruola per cani.

La museruola deve essere di materiale atossico, adatta alla taglia, alla razza e tale comunque da impedire ai cani di mordere.

Art. 12 Conduzione dei cani e altri animali domestici d'affezione in particolari luoghi.

Nei locali aperti al pubblico e nei pubblici uffici , i cani devono essere tenuti al guinzaglio ad eccezione dei cani di piccola taglia tenuti in braccio o in borsa.

Sono consentiti l'introduzione nei luoghi di cui al precedente comma, anche altri animali domestici d'affezione a condizione che essi siano rinchiusi in apposito contenitore dotato di caratteristiche idonee a garantirne il benessere etologico.

Nelle strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere, salvo la facoltà di divieto di cui al secondo comma dell'art. 19, i cani e gli altri animali devono sostare nelle stanze occupate dai singoli proprietari; nei luoghi comuni di transito i cani e gli altri animali debbono essere muniti di museruola e i cani d'indole mordace condotti al guinzaglio o rinchiusi in appositi contenitori.

Art. 13 Omessa custodia di cani ed altri animali.

E' vietato a chiunque lasciare liberi o non custodire con le debite cautele cani e/o animali pericolosi di cui si abbia il possesso, affidarne la custodia a persona inesperta o inidonea, ovvero condurli in luoghi inidonei al loro benessere.

E' vietato aizzare cani e/o altri animali in modo da mettere in pericolo l'incolumità di persone, altri animali e provocare il danneggiamento di cose.

Art. 14 Conduzione dei cani da caccia , da pastore e delle forze armate.

Possano circolare senza guinzaglio e senza museruola:

- i cani da pastore nell'esercizio di conduzione o guardia del bestiame;

- i cani delle Forze Armate e di Polizia quando utilizzati per servizio.

La conduzione dei cani da caccia durante la stagione venatoria è regolamentata da apposite norme la cui osservanza in materia spetta alla Provincia.

Art. 15 Conduzione di cani adibiti a non vedenti, ipovedenti, handicappati.

Ferme restando le modalità di conduzione, i divieti inerenti la circolazione dei cani, non sono operanti per gli animali addetti a non vedenti, ipovedenti e agli handicappati.

Art. 16 Detenzione di cani da guardia.

I cani utilizzati per la guardia possono essere tenuti liberi nei luoghi o proprietà private da sorvegliare, purché non accessibili al pubblico.

Nei predetti luoghi o proprietà private deve essere esposto un cartello di avvertimento.

Qualora gli animali siano tenuti a catena dovranno essere custoditi comunque secondo le modalità previste dalle norme vigenti e dal presente regolamento.

Art. 17 Detenzione di cani o altri animali in proprietà confinanti con pubblica via o con altra proprietà privata

Le recinzioni della proprietà privata, confinante con strade pubbliche o con altre proprietà private, devono essere costruite e conservate in modo idoneo per evitare che l'animale possa scavalcarle, superarle, oltrepassarle con la testa o possa mordere o arrecare danno a persone o animali che si trovino dall'altra parte della recinzione.

Art. 18 Detenzione di cani ed altri animali di affezione su autoveicoli.

Il conducente di autoveicolo deve provvedere a che l'animale trasportato non abbia la possibilità di oltrepassare con la testa la sagoma dell'automezzo, al fine di evitare danni a terzi e a se stesso.

Ferme restando le norme previste dal Nuovo Codice della Strada, chi trasporta animali su autoveicoli deve adottare tutte le misure necessarie a prevenire ed a evitare pericoli e/o danni per tutti gli occupanti del veicolo od a terzi.

Il conducente deve assicurare:

a) l'areazione del veicolo;

b) la somministrazione di acqua e cibo in caso di viaggi prolungati e/o sosta.

Deve essere inoltre evitata l'esposizione ai raggi solari e alle fonti eccessive di calore o di freddo, per periodi comunque tali da compromettere il benessere e/o il sistema fisiologico dell'animale.

Devono comunque essere evitate sofferenze all'animale.

Art. 19 Detenzione e conduzione di cani ed altri animali in locali adibiti ad attività commerciali .

E' vietato detenere e consentire l'introduzione di cani, gatti ed altri animali nei locali destinati alla produzione, preparazione, confezionamento, deposito e vendita all'ingrosso di generi alimentari.

Per quanto riguarda i punti di vendita al dettaglio, nonché i ristoranti, bar ed alberghi, la possibilità di divieto di cui al primo comma è riservata alla libera disponibilità del titolare, il quale dovrà tuttavia apporre sulla porta d'ingresso apposito avviso dell'eventuale divieto.

Art. 20 Somministrazione cibo agli animali su suolo pubblico.

E' permessa la somministrazione di alimenti solidi e liquidi agli animali purché in contenitori tali da evitare lordure al suolo pubblico, ritirando eventuali avanzi quotidianamente.

E' consentita la sola permanenza di piccoli contenitori per l'acqua.

E' consentita la somministrazione di granaglie e leguminose ai volatili in genere in modo da non lasciare depositi né lordare il suolo pubblico.

Art. 21 Cattura cani in luoghi pubblici.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 9, sono soggetti a cattura da parte del Servizio Veterinario della A.USL:

- a) i cani vaganti sul territorio comunale;
- b) i cani inselvatichiti o randagi.

I cani catturati verranno consegnati, per l'effettuazione delle profilassi previste nel trattamento contro la rabbia, l'echinococcosi e le altre malattie trasmissibili, alle strutture pubbliche di ricovero.

Alle varie fasi delle catture, sotto il diretto coordinamento e controllo della Provincia e del Servizio Veterinario della A.USL possono partecipare le Associazioni di Volontariato di protezione animale che peraltro potranno operare secondo le modalità previste dalla vigente normativa regionale in materia di randagismo.

Le richieste circa la cattura di cani, così come previsto dal presente Regolamento e dal DPR 320 del 8.2.54 e successiva normativa, potranno essere rivolte al servizio Veterinario della A.USL e alla Provincia ai sensi dell'articolo 3 della L.R. 23/2000 .

TITOLO III

Art. 22 Aree di protezione su suolo pubblico per animali urbani randagi.

La Civica Amministrazione per favorire la tutela degli animali e il controllo del randagismo, può individuare degli spazi e/o aree idonee appositamente attrezzati per il ricovero degli animali randagi urbani, ovvero centri (o locali) adeguati per degenza e cura;

Art. 23 Protezione dei gatti.

I gatti che vivono in stato di libertà sul territorio sono protetti ed è fatto divieto a chiunque di maltrattarli o allontanarli dal loro habitat. E' fatto divieto di catturare gatti randagi e/o vaganti se non per motivi di Polizia Veterinaria o per scopi protezionistici nei limiti e con i modi previsti dalla vigente normativa e dal presente Regolamento.

Si intende per habitat di colonia felina qualsiasi territorio o porzione di esso, urbano e non, edificato e non, sia esso pubblico o privato, nel quale risulti vivere stabilmente una colonia di gatti randagi, indipendentemente dal numero di soggetti che la compongono e dal fatto che sia o meno accudita dai cittadini.

E' vietato a chiunque ostacolare l'attività di gestione di una colonia o asportare o danneggiare gli oggetti utilizzati per la cura degli animali, compresi gli arredi utilizzati per il loro ricovero, fatto salvo il caso di situazioni di immediato pericolo per la sicurezza pubblica o che possano creare gravi inconvenienti igienici.

TITOLO IV

CAPO I

Art. 24 Detenzione di fauna selvatica.

La Civica Amministrazione favorisce la presenza della fauna selvatica autoctona stanziale che occupa il territorio urbano, attraverso la conoscenza qualitativa e numerica ed il miglioramento degli habitat.

E' vietato a chiunque, fatto salve specifiche autorizzazioni , immettere allo stato libero esemplari di fauna selvatica alloctona e/o autoctona con acquisite abitudini alla cattività, detenuti a qualunque titolo.

Restano salve le disposizioni in materia di commercializzazione e detenzione, a qualsiasi titolo, di animali vivi tutelati di cui alla legge nr.157 dell'11.2.1992 e successive modificazioni e dalla Legge Regionale nr. 29 del 1.7.1994 , che recano norme sulla protezione della fauna omeoterma e del prelievo venatorio, nonché ogni altra disposizione vigente in materia di fauna selvatica.

In ogni caso è vietata la detenzione degli animali di cui al presente articolo in condizioni che eludano i ritmi fisiologici della loro attività .

Art. 25 Rinvenimento di fauna selvatica.

Coloro che rinvenono esemplari di animali vivi o morti appartenenti alla fauna selvatica devono darne comunicazione entro 48 ore all'Ente Provincia , e/o al civico Ufficio preposto che, a seconda della tipologia di animali ritrovati, disporranno i provvedimenti del caso.

CAPO II

Art. 26 Detenzione di fauna esotica.

La detenzione degli animali esotici compresi negli allegati A,B,C,D del vigente Regolamento CE in attuazione della normativa CITES , ad esclusione di quelli definiti "pericolosi" dalla legislazione vigente, è soggetta al rilascio di apposita autorizzazione da parte dell'Ufficio comunale preposto ai sensi della L.R n° 25/90.

Gli animali di cui sopra, dovranno essere detenuti in località e spazi idonei tenuto conto del numero, delle dimensioni degli esemplari e delle caratteristiche etologiche, nel rispetto delle caratteristiche comportamentali proprie di ogni specie e delle normative vigenti.

TITOLO V

Art. 27 Ulteriori prescrizioni e divieti.

1) E' consentito detenere animali alla catena , purchè la stessa consenta di raggiungere comodamente i contenitori dell'acqua, del cibo ed il riparo. La catena dovrà essere agganciata con gancio scorrevole ad un cavo aereo posto ad un'altezza di almeno 2 metri da terra e la cui lunghezza sia almeno 4 metri. La lunghezza della catena non dovrà essere inferiore a 4 metri o maggiore in relazione allo spazio disponibile e tenuto conto del benessere animale ;

2) A seconda dell'etologia dell'animale detenuto occorrerà prevedere siti adeguati di detenzione

Nel caso di animali la cui natura richieda l'allestimento di strutture esterne di ricovero , le stesse dovranno essere di dimensioni adeguate alla mole dell'animale. Il ricovero non deve essere umido nè posto in luoghi soggetti ad allagamenti e/o correnti d'aria , ovvero in ambienti che possono risultare nocivi alla salute dell'animale.

3) Fatti salvi i casi di trasporto, regolamentati da specifica normativa, è vietata la detenzione di animali in strutture e/o spazi troppo angusti:

- I contenitori, le gabbie, le strutture di ricovero devono essere adeguati alla specie, tipo, razza e numero degli animali in esse detenute. Devono essere dotati di contenitori per l'acqua ed il cibo .

- Nel caso di crostacei, anuri ,elicidi , etc.,destinati all'alimentazione umana dovrà essere garantito che il trasporto e la detenzione avvengano in modo da rispettare il benessere animale.

- Gli animali devono essere tenuti in modo che non vengano turbate ed alterate le loro funzioni corporee ed il loro naturale comportamento e che non venga superata la loro reale possibilità di adattamento ;

TITOLO VI

Art. 28 Sanzioni.

Fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali e/o amministrative previste dalle leggi vigenti:

- la violazione delle disposizioni del presente Regolamento di cui agli artt.5, 6, 7, 8, 10, 12, 18, 19, 23, 27, sono punite con la sanzione amministrativa da 17 Euro a 103 Euro;

Art. 29 Norme finali.

Le norme dei Regolamenti Comunali in contrasto con il presente Regolamento, per i casi quivi previsti e disciplinati, sono da intendersi abrogate.